

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 284-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE AGRIMI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1976

Nuova disciplina dei regolamenti di giurisdizione
e di competenza

Comunicata alla Presidenza il 9 maggio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Le finalità della nuova disciplina proposta col disegno di legge al nostro esame risultano chiaramente enunciate nella relazione che lo accompagna.

Non si tratta, invero, di rispondere ad una esigenza, reclamata in via di principio. La risoluzione preventiva — secondo il Codice di procedura civile vigente — di ogni questione riguardante la giurisdizione appare, anzi, teoricamente più corretta, in quanto impedisce al giudice d'inoltrarsi nelle altre questioni e nel merito della controversia fino a che la contestata giurisdizione non gli venga sicuramente attribuita.

Il disegno di legge trova, invece, origine nell'abuso che dell'istituto viene fatto, assai spesso per fini dilatori e defatigatori e nella estrema difficoltà di porre rimedio a tale abuso, intensificando l'attività delle Sezioni unite della Corte di cassazione, gravate, alla fine del 1976, di oltre mille procedimenti in materia.

La proposta normativa si orienta nel senso di modellare il regolamento di giurisdizione, su quanto il codice di procedura civile prevede per il regolamento di competenza.

La facoltà di chiedere il regolamento preventivo di giurisdizione resta ferma per la pubblica amministrazione: rimane cioè immutato il secondo comma dell'articolo 41 del codice di procedura civile vigente, non essendo parsa opportuna l'eliminazione anche di questo tipo di ricorso preventivo in caso di conflitto che coinvolga, innanzi alla autorità giurisdizionale un altro potere, cioè il potere esecutivo.

Nella nuova sistematica questa ipotesi viene correttamente ridefinita sotto l'epigrafe di « ricorso straordinario », mentre nel caso di parti private in conflitto, tanto per il regolamento di giurisdizione, quanto per

quello di competenza si parla di regolamento necessario e di regolamento facoltativo, a seconda che la sentenza nei confronti della quale lo strumento di impugnativa si muove, abbia deciso o meno anche il merito della causa.

Il paragrafo 4 del disegno di legge disciplina il procedimento dei ricorsi. Principale pratica innovazione è quella del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, con i normali adempimenti a carico della cancelleria previsti per tale tipo di introduzione della controversia. Da sottolineare la norma dell'articolo 50-bis, in ordine alla riassunzione, nei termini indicati, della causa davanti al giudice designato dalla sentenza della Corte, pena la estensione del processo.

Altra importante norma è quella che assoggetta alla nuova procedura anche le decisioni dei giudici speciali. Conseguenziale alla intera normativa è l'abrogazione dell'articolo 367 del codice di procedura civile vigente.

Nel corso della discussione in Commissione, discussione che ha trovato largamente concordi i Commissari, il Governo ha presentato tre articoli aggiuntivi all'originario disegno di legge. Si tratta degli articoli 5, 6 e 7 intesi a dettare indispensabili norme di coordinamento dei due istituti processuali notevolmente riformati con le vigenti disposizioni del codice di procedura civile e della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Così completato e perfezionato il disegno di legge è apparso alla Commissione pienamente meritevole del più largo consenso e, in questo spirito, il relatore si onora chiederne all'Assemblea l'approvazione.

AGRIMI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

9 febbraio 1977

La Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

MANCINO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

La sezione VI del titolo I, del libro primo del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente:

« SEZIONE VI

DEI REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE
E DI COMPETENZA§ 1 - DEL REGOLAMENTO ORDINARIO
DI GIURISDIZIONE

Art. 41. - (*Regolamento necessario*). — La sentenza che, pronunciando sulle questioni di giurisdizione, non decide il merito della causa, può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di giurisdizione.

Art. 42. - (*Regolamento facoltativo*). — La sentenza, che ha pronunciato sulle questioni di giurisdizione insieme col merito, può essere impugnata con l'istanza di regolamento di giurisdizione, oppure nei modi ordinari, quando con la pronuncia sulla giurisdizione si impugna anche quella sul merito.

La proposizione dell'istanza di regolamento sospende i termini per la proposizione dell'impugnazione ordinaria, i quali riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la giurisdizione.

Art. 43. - (*Efficacia della sentenza che pronuncia sulla giurisdizione*). — Con la sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione il giudice che la pronuncia, indica, quando occorre, il giudice che ritiene munito di giurisdizione, fissando il termine nel quale la causa dovrà essere riassunta.

Se la sentenza non è stata impugnata con istanza di regolamento, il giudice indicato,

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

davanti al quale la causa è riassunta nei termini, se ritiene a sua volta di essere privo di giurisdizione, richiede d'ufficio con ordinanza motivata il regolamento di giurisdizione fissando alle parti costituite il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la presentazione di memorie difensive e di documenti.

La mancata richiesta del regolamento rende incontestabile la giurisdizione del giudice indicato.

§ 2 - DEL REGOLAMENTO STRAORDINARIO DI GIURISDIZIONE

Art. 44. - (*Regolamento della pubblica amministrazione*). — La pubblica amministrazione, anche se non è parte in causa, può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa finchè la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

§ 3 - DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Art. 45. - (*Regolamento necessario*). — La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche a norma degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa, può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza.

Art. 46. - (*Regolamento facoltativo*). — La sentenza che ha pronunciato sulla competenza e sul merito della causa, può essere impugnata con regolamento di competenza, ovvero, quando con la pronuncia sulla competenza s'impugna quella sul merito, nei modi ordinari.

La proposizione dell'istanza di regolamento di competenza sospende i termini per la proposizione dell'impugnazione ordinaria, i quali riprendono a decorrere dalla comuni-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

cazione della sentenza che regola la competenza.

Art. 47. - (*Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza*). — La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con istanza di regolamento, rende incontestabili l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicata se la causa è riassunta nel termine perentorio, non superiore a tre mesi dalla comunicazione, che il giudice deve fissare.

Art. 47-bis. - (*Casi di inapplicabilità del regolamento*). — Le disposizioni degli articoli 45 e 46 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.

§ 4 - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 48. - (*Procedimento*). — Salvo quanto disposto nell'articolo 43, il regolamento si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento mediante ricorso che, sottoscritto dal procuratore, deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Se si tratta di regolamento di giurisdizione, al ricorso si applica la disposizione dell'articolo 365.

Il cancelliere dà immediata notizia del deposito del ricorso o dell'ordinanza mediante biglietto di cancelleria alle parti, anche se contumaci, le quali possono presentare memorie difensive entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione.

Entro quaranta giorni dal deposito del ricorso, il cancelliere trasmette il fascicolo d'ufficio, copia autentica della sentenza, il ricorso o l'ordinanza e le eventuali memorie difensive alla cancelleria della corte di cassazione.

Sulla presentazione degli atti, di cui al precedente comma, da effettuarsi a cura del cancelliere, entro cinque giorni dalla rice-

(Segue: *Testo del Governo*)

zione, è fissata con decreto, non oltre il ventesimo giorno successivo, la data della adunanza della corte in camera di consiglio da tenersi non oltre novanta giorni.

Sul regolamento di giurisdizione la corte pronuncia a sezioni unite.

Il cancelliere dà notizia del decreto del presidente al pubblico ministero, che deve presentare conclusioni scritte almeno venti giorni liberi prima dell'adunanza, e alle parti costituite, che possono presentare memorie dieci giorni liberi prima dell'adunanza stessa.

Art. 48-bis. - (*Impugnazione di sentenza non definitiva*). — Nel caso in cui con regolamento di giurisdizione o di competenza sia impugnata una sentenza non definitiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 279, quarto comma, sulla sospensione dell'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria.

Art. 49. - (*Sentenza di regolamento*). — Il regolamento è pronunciato in camera di consiglio con sentenza.

La corte di cassazione statuisce sulla giurisdizione o sulla competenza e fissa il termine, non superiore a tre mesi, decorrente dalla comunicazione della sentenza, per la riassunzione della causa avanti il giudice che dichiara munito di giurisdizione o competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.

Art. 50. - (*Connessione di regolamenti*). — Se avverso la stessa sentenza sono stati proposti regolamenti di giurisdizione e di competenza, il primo presidente della corte di cassazione ne dispone la riunione fissando la data dell'adunanza di deliberazione delle sezioni unite in camera di consiglio e nominando il relatore.

Art. 50-bis. - (*Riassunzione della causa*). — Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato munito di giurisdizione o competente avviene nel termine fissato nella sentenza del giudice o, in mancanza, in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

quello di tre mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

Se la riassunzione non avviene nei termini suindicati, il processo si estingue ».

Art. 2.

L'articolo 362 del codice di procedura civile è sostituito con il seguente:

« Art. 362. - (*Decisioni dei giudici speciali*). — Alle decisioni in grado di appello o in un unico grado di un giudice speciale si applicano gli articoli da 41 a 43, e da 48 a 50-bis ».

Art. 3.

È abrogato l'articolo 367 del codice di procedura civile.

Art. 4.

L'articolo 368 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 368. - (*Regolamento straordinario di giurisdizione*). — La pubblica amministrazione, che è parte in causa, propone il regolamento, a norma degli articoli 364 e seguenti, mediante istanza, copia della quale è depositata nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa.

Se la pubblica amministrazione non è parte in causa, la richiesta per la decisione delle sezioni unite è fatta dal prefetto con decreto motivato, da depositarsi nella cancelleria del giudice, avanti il quale pende la causa.

Il cancelliere dà immediata notizia della istanza o del decreto mediante biglietto di cancelleria alle parti, anche se contumaci, le quali possono presentare memorie difensive entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Scaduto il termine, il giudice adito sospende il processo con ordinanza non impugnabile.

Si applicano i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 48 e l'articolo 50-*bis* ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 375. - (*Pronuncia in camera di consiglio*). — Oltre che per i regolamenti di giurisdizione o di competenza, la corte pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero, o d'ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare l'integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332 oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia ».

Art. 6.

Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nel caso di cui all'articolo precedente ».

Art. 7.

L'articolo 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Il difetto di giurisdizione è dichiarato anche d'ufficio. Alle sentenze dei tribunali amministrativi regionali si applicano gli articoli da 41 a 43, da 48 a 50-*bis* del codice di procedura civile ».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

(*Disposizioni transitorie*)

Le nuove disposizioni in materia di regolamento di giurisdizione e di competenza non si applicano alle istanze di regolamento già proposte alla data di entrata in vigore della presente legge.

Perdono tuttavia efficacia le istanze di regolamento di giurisdizione nel caso in cui non sia intervenuta sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla giurisdizione, ad eccezione di quelle proposte dalla pubblica amministrazione nei casi previsti dall'articolo 44 del codice di procedura civile.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la causa deve essere riassunta davanti al giudice di primo grado ovvero, se è stata proposta impugnazione, davanti al giudice dalla stessa, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il fascicolo d'ufficio è immediatamente restituito dalla cancelleria della corte di cassazione a quella del giudice di merito.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Disposizioni transitorie*)

Identico.